

Codice A1305A

D.D. 17 dicembre 2018, n. 408

**Occupazione temporanea nonche' imposizione servitu' di gasdotto e servitu' di passaggio carrabile a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nel Comune di SALUSSOLA (BI), necessari per costruzione nuovi gasdotti "CAVAGLIA' - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola". Pagamento diretto delle indennita' accettate dagli aventi diritto.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA' - BIELLA - DN 500 (20") - 12 bar" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola - DN 100 (4") - 12 bar", entrambi localizzati nel Comune di SALUSSOLA (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 176 in data 01.07.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 18.12.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 22.02.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 02.10.2013 durante la riunione della Conferenza sopraccitata;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- 6,00 per parte dall'asse della tubazione libera;
  - 4,50 per parte dall'asse della tubazione protetta;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici - allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento (ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di SALUSSOLA (BI).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signori ZAPPA Alberto e KOZIEL Daniela, avevano presentato osservazioni scritte riguardo ai vincoli imposti dalla servitù di gasdotto ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il proprio provvedimento n. 55 in data 16.03.2016, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalla Ditta opponente, ed era stata autorizzata a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di SALUSSOLA (BI), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA - DN 500 (20") - 12 bar" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola - DN 100 (4") - 12 bar".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 55/2016, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento - inoltrate a SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie di alcuni terreni siti nel Comune di SALUSSOLA (BI) - necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola".

Rilevato che entro i termini di legge, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 55/2016, i proprietari di tutti gli altri immobili siti nel Comune di SALUSSOLA (BI) ed interessati dai gasdotti sopraccitati:

- avevano rifiutato le somme stabilite a titolo provvisorio;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Considerato che con separato provvedimento questa Struttura richiederà alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento in quanto, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Vista la nota n. 328 in data 14.08.2018, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia delle "dichiarazioni di accettazione" sopraccitate, nonché l'Elenco Riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

#### **ART. 1**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell'Allegato Elenco Riassuntivo, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità dovute a seguito dell'occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili citati in premessa, siti nel Comune di SALUSSOLA (BI), necessari per la costruzione dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA" e "Rifacimento Allacciamento Comune di Salussola".

#### **ART. 2**

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione (anche pro - quota in caso di eventuali successioni), delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

#### **ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

#### **ART. 4**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs.vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs.vo 01.09.2011 n. 150.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Dr. Marco PILETTA)

CA/vv